



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV -Relazioni Sindacali

Prot. n.

m dg - GDAP
PÙ - 0410171 - 13/12/2016



Ai Rappresentanti delle

OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria

OO.SS. del Comparto Ministeri

OO.SS. della Dirigenza Penitenziaria

OO.SS. della Dirigenza Area1.

e, p.c. Alla Direzione Generale dei Detenuti
e del Trattamento

SEDE

Oggetto: Sigaretta elettronica negli istituti penitenziari.

Si trasmette per opportuna conoscenza la Lettera Circolare n. GDAP-0405371 del 7 dicembre 2016 della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO




Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

LETTERA CIRCOLARE n.

Roma, 07 dicembre 2016

m dg - GDAP
PU - 0405371 - 07/12/2016



Ai Signori Provveditori regionali

Loro Sedi

Ai Signori Direttori degli istituti
penitenziari

Loro sedi

e, p.c.

Ai Signori Direttori Generali

Sede

Oggetto: Sigaretta elettronica negli istituti penitenziari.

L'evoluzione tecnologica pone rilevanti questioni agli organi responsabili della gestione delle strutture detentive; questioni che, anche alla luce del chiaro riferimento normativo di cui all'art. 14 comma 1 R. E. dell'ordinamento penitenziario, non sono certo eludibili da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

In tale ottica va considerato l'uso nelle strutture penitenziarie della c.d. sigaretta elettronica. Invero, tale succedaneo dei tradizionali prodotti da fumo ha formato l'oggetto di numerose istanze da parte di persone detenute e, conseguentemente, di



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

altrettante richieste di chiarimenti alle articolazioni dipartimentali da parte delle direzioni penitenziarie


La questione, come ben può comprendersi, richiede di essere esaminata da molteplici punti di vista, dovendosi preventivamente valutare i potenziali rischi per la sicurezza degli istituti, le possibili ricadute di tipo organizzativo e gestionale nonché, con particolare cautela, l'eventuale nocività per la salute degli oggetti in discorso

A tal proposito, il Ministero della Salute, al quale è stato richiesto un parere, ha precisato "che allo stato della normativa non risulta previsto il divieto per l'uso delle sigarette elettroniche - con o senza nicotina - nei locali pubblici o aperti al pubblico o nei pubblici uffici"

Alla luce anche del suddetto parere, si ritiene di poter fornire le seguenti indicazioni.

Le Direzioni degli istituti, nell'esercizio della loro prudente discrezionalità, potranno autorizzare l'acquisto, tramite sopravvitto, di sigarette elettroniche monouso, dotate di batterie non ricaricabili. Tale acquisto deve riguardare solo i modelli monouso ammessi ed essere ben distinguibili dai modelli ricaricabili, devono, inoltre, essere debitamente controllati e certificati dalle autorità sanitarie, così come avviene per le sigarette tradizionali.

Al contrario, si reputa non opportuno consentire l'acquisto al sopravvitto di modelli di sigarette elettroniche dotate di serbatoi per il liquido aromatizzato ricaricabili, poiché sussiste in maniera particolare il pericolo che tali flaconcini - anche se acquistati tramite canali sicuri - possano essere utilizzati per far circolare nelle sezioni sostanze improprie e nocive per la salute



2



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Non si deve autorizzare, in nessun caso, la ricezione di sigarette elettroniche di qualsivoglia tipo né al momento del colloquio né per il tramite dei pacchi

Nell'autorizzare l'acquisto delle sigarette elettroniche del tipo sopra indicato, è necessario che le Direzioni garantiscano il rispetto tanto del limite del "non superiore a un valore economico" - di cui all'art. 10 comma 3 R. F., così da evitare la disponibilità di oggetti eccessivamente costosi; quanto il criterio delle "normali esigenze dell'individuo" - di cui all'art. 14 comma 7 R. F., in modo da prevenire accumuli di beni e, dunque, commerci non consentiti.

Qualora le presenti direttive dovessero mutare a seguito di evidenze scientifiche e/o di norme vigenti, si avrà cura di aggiornarle tempestivamente e puntualmente

E' abrogata ogni altra eventuale precedente disposizione non compatibile con i contenuti della presente lettera circolare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Antonio Casale
Antonio Casale